

# REGOLAMENTO FONDO SFRATTATI



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 27 dicembre 2006

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22 aprile 2008

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 26 giugno 2019

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 28 luglio 2021

## ART. 1

### CATEGORIE

1. Hanno diritto all'erogazione di un contributo comunale a valere sul fondo sfrattati, i nuclei familiari rientranti in almeno una delle sotto indicate categorie:
  - a) nuclei in situazione di sfratto per finita locazione a seguito di esecuzione di sentenza o ordinanza di rilascio. Per determinare la situazione di sfratto si fa riferimento all'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida;
  - b) nuclei in situazione di disagio abitativo (perdita dell'alloggio);
  - c) nuclei interessati da sfratto per morosità. Per individuare tale situazione si fa riferimento all'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida da alloggi reperiti sul libero mercato.
2. Per quanto concerne i richiedenti che si trovano nelle casistiche illustrate alle lettere b) e c), gli interessati devono dimostrare che il disagio abitativo o la morosità in cui si trovano è derivante da almeno una delle seguenti fattispecie:
  - 1°) morte del coniuge e/o convivente more uxorio o malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione di almeno il 25% del reddito complessivo del nucleo medesimo;
  - 2°) separazione legale o consensuale;
  - 3°) convivenza more uxorio che cessa;  
  
Per convivenza more-uxorio si intende una convivenza stabile della durata di almeno due anni, risultante dai registri anagrafici.
  - 4°) detenzione, ricovero in strutture per gravi problematiche sanitarie o per il recupero di tossicodipendenti, presenza di gravi malattie, presenza di minori e di persone affette da disabilità, dalle quali scaturisca indigenza economica;
  - 5°) perdita involontaria del posto di lavoro;
  - 6°) cessazioni di attività autonome, libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore;
  - 7°) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale, per un periodo superiore a quattro mesi, della cui sussistenza effettiva sia prodotta debita documentazione;
  - 8°) disoccupazione, pari o superiore a 4 mesi, della cui sussistenza effettiva sia prodotta debita documentazione;
  - 9°) riduzione dello stipendio per un periodo superiore a quattro mesi dovuta, ad esempio, a motivazioni di carattere organizzativo aziendale, non dipendenti dalla volontà del richiedente;

10°) perdita improvvisa dell'abitazione, ad esempio, a causa di incendio, crollo o altra causa che ne pregiudichi l'abitabilità.

Le condizioni descritte devono causare per il richiedente una condizione economica precaria e la perdita dell'abitazione per gravi e comprovate motivazioni non imputabili a volontà o negligenza dell'interessato e devono essere debitamente documentate (ad esempio: dichiarazione assistente sociale che evidenzi la situazione di indigenza e/o la necessità di lasciare l'abitazione per impossibilità di far fronte agli oneri che la stessa comporta o altre motivazioni indipendenti dalla volontà del richiedente, denunce alle forze dell'ordine, certificazioni mediche, ecc. ecc. ecc.).

## ART. 2

### REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. Hanno titolo a richiedere ed ottenere il contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - 1°) residenza nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto, sito nel Comune di Aosta;
  - 2°) cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  - 3°) mancata titolarità, in capo al richiedente o in capo a ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altri immobili siti nella Regione di residenza che siano fruibili, in disponibilità e adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare
  - 4°) indicatore ISEE che rientri nei parametri stabiliti dal presente Regolamento all'art. 4, comma 5 (Tabelle fasce ISEE - ammontare del contributo).
2. Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:
  - a. superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:
    - 1) metri quadrati 25, per un nucleo familiare composto da una persona;
    - 2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;
    - 3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;
    - 4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;
    - 5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;
    - 6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;
  - b. minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani, sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.
3. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui alla lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento,

per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).

4. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi della lettera b), è aumentato di una unità.
5. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona.
6. È comunque considerato non adeguato l'alloggio abitato da un nucleo familiare con presenza di persone con disabilità motorie o sensoriali non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

### **ART. 3**

#### **CONDIZIONI E DURATA DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'ammissione o il diniego del contributo avviene con nota a firma del Dirigente responsabile. Il contributo verrà poi corrisposto, nel rispetto delle modalità evidenziate all'art. 4, comma 4 del presente regolamento e la decorrenza verrà calcolata dal momento dell'effettiva erogazione del primo beneficio economico.
2. La stipula del contratto, a canone concordato, dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di ammissione al beneficio, pena la presentazione di una nuova istanza.
3. La durata massima per la corresponsione del contributo è pari a 36 mesi, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e del mantenimento in capo al beneficiario dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento per l'ammissione al contributo.
4. L'amministrazione, nei confronti delle persone che fruiscono del contributo, provvederà annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti e al conseguente eventuale adeguamento dell'importo del contributo o alla sua revoca qualora il soggetto perda i requisiti di ammissione al beneficio.
5. Il nucleo familiare deve risultare residente nel Comune di Aosta e il requisito della residenza deve essere mantenuto per tutto il tempo della durata dell'erogazione del contributo.
6. Alla fine del periodo di fruizione (massimo trentasei mensilità) l'utente non avrà più diritto a tale beneficio per un periodo di CINQUE ANNI dall'ultima erogazione.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' DI EROGAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

1. Per la determinazione dell'entità del contributo da erogare agli aventi diritto, l'ente si baserà sull'indicatore ISEE del nucleo familiare, risultante dalla situazione di famiglia del richiedente.

2. Per nucleo familiare si intende quello costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di ammissione al fondo, compongono la famiglia anagrafica. In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.
3. Il contributo massimo mensile erogato sarà nella misura massima del 60% del canone di affitto, per nucleo familiare e sarà graduato sulla base dell'indicatore ISEE corrispondente alla fascia del nucleo familiare e secondo i limiti di quanto stabilito al successivo punto 5.
4. Il contributo erogato, riferito alla stipulazione di un contratto a canone concordato e nei limiti delle 36 mensilità, sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale e sarà comprensivo anche delle spese condominiali.
5. L'ammontare massimo del contributo, a seconda delle fasce dell'indicatore ISEE, si determina nel modo seguente:

**TABELLA FASCE ISEE - AMMONTARE CONTRIBUTO**

FASCIA	ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO EURO
"A"	DA € 0,00 AD € 8 .500,00	300,00
"B"	DA € 8.500,01 AD € 10.000,00	250,00
"C"	DA € 10.000,01 AD € 12.000,00	200,00
"D"	DA € 12.000,01 AD € 15.000,00	140,00

6. I contributi saranno erogati secondo l'ordine di presentazione e fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

## **ART. 5**

### **INTERAZIONE DEL CONTRIBUTO CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI RIGUARDANTI LA CASA**

1. I contributi di cui al presente regolamento risultano incompatibili con contributi regionali inerenti la casa.
2. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

## **ART. 6**

### **AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia veritiero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo e lo stesso sarà denunciato alle autorità competenti oltre che sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000). L'Amministrazione comunale agirà nei confronti del richiedente per il recupero delle somme indebitamente percepite dal proprietario, gravate di interessi legali.

3. I dati riferiti al procedimento di cui al presente Regolamento potranno essere resi noti nell'ambito dei controlli previsti dalle leggi vigenti.